

COMUNE DI AVIGLIANO
PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.

ART. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e di pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ed è gestito come prevista dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in forma diretta.
2. Il consiglio comunale potrà, qualora ciò risulti economicamente più conveniente ovvero sussistano ragioni tecniche e di opportunità sociale, determinare una diversa forma di gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità nonché di pubbliche affissioni, secondo le possibilità consentite dall'art. 25 – 2° comma del citato decreto.

ART. 3
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è preposto un funzionario responsabile (art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507), il quale tra l'altro, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione, nonché proposte per una migliore e più efficiente attività.
2. I provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione" e, dovranno essere annotati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della G.C..

CAPO II

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

ART. 4
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
(ART. 5 D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o

aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere le domande di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 5
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
(ART. 6 D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce e fornisce i servizi oggetto della pubblicità, cioè il soggetto pubblicizzato.

ART. 6
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
(ART. 8 D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo di cui al precedente articolo è tenuto a presentare, al Comune e al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o in caso di gestione in concessione, dal concessionario.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7
CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
(ART. 8, COMMA 4 del D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art. 13 - effettuata con veicoli;
 - all'art.14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio e la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;
- del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art. 15, comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze; comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale; comma 3 - effettuata con palloni frenanti e simili; comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini e di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata.

ART. 8
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
(ART. 3, COMMA 3, del D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n. 507)

1. Entro il 30 giugno 1995, il "Responsabile del Servizio" di cui all'art. 3, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".

2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento dell'impianto in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

Entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, il Responsabile del Servizio potrà proporre modifiche ed integrazioni del piano vigente.

ART. 9
TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
(ART. 3, COMMA 3, del D. Lgs. 15 NOVEMBRE, n. 507)

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari, esclusi quelli previsti dal successivo art. 24, dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità:

- a) N. 20 impianti su fabbricati appartenenti a dati in godimento al Comune;
- b) N. 10 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- c) N. 70 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- d) N. 170 impianti ai margini delle strade.

La tipologia dell'impianto pubblicitario può essere definita con deliberazione della Giunta, sentita la commissione edilizia, quando l'impianto stesso si collochi in ambiti urbani da tutelare.

ART. 10
PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI
(ART. 3, COMMA 3, del D. Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposto alla disciplina prevista dalle leggi penali, da quelle di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti comunali, edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle case di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali.

3. L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiore a 30 giorni;

sarà rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, quando particolari esigenze lo consiglino.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 60 giorni e per una sola volta.

ART. 11 RIMBORSO SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese da lire 200.000 a lire 2.000.000 da specificarsi secondo il caso.

ART. 12 ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre il pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

ART. 13 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla Pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Tale criterio non è applicabile ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro e quindi funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario e ad accrescere l'efficacia si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'articolo 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
(ART. 9 del D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovuta mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 15
PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE
(ART. 9, COMMA 7 del D. Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione e di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 16
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
(ART. 10 del D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n. 507)

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di, sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 17
TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposta nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 18
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA
(ART. 16 del D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, e spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 19
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(ART. 17 D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 20

GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 21

DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 22 LIMITAZIONE SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo.

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 23 LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario può essere limitata con motivato provvedimento sindacale quando occorra tutelare l'igiene urbana.

CAPO III DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

La superficie degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è di mq. 950.

ART. 25 RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente art. 24 da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionali, sociale e comunque prive di rilevanza economica 20%
- b) alle affissioni di natura commerciale 60%
- c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette 20%

Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica alla scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 26 SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Per la realizzazione degli impianti per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente regolamento.

Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 27 AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

L'autorizzazione, che attribuisce il diritto alla esclusività delle affissioni, dovrà essere richiesta dagli interessati allegando la dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato. Inoltre dovranno essere fornite notizie circa le caratteristiche dell'impianto, la planimetria della zona con localizzato l'impianto che s'intende realizzare e il disegno dell'impianto stesso.

L'autorizzazione è necessaria anche quando l'affissione diretta è effettuata negli spazi predisposti dal Comune.

Il Sindaco, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela della cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, rilascia l'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 60 giorni e per una sola volta.

ART. 28 SOGGETTO PASSIVO

Il diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

ART. 29 TARIFFE

La legge determina la misura, le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni nonché il termine entro il quale la Giunta Comunale dovrà deliberare in merito.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 30 PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui alla citata disposizione e relative alla "riscossione coattiva".

ART. 31 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nella stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salva la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART.32 CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

Un esemplare del manifesto a fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

Il richiedente o colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 33 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 31, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune almeno il giorno precedente a quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 31.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del già citato articolo 31 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per 60 giorni da quella in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

Decorsi i 60 giorni il materiale sarà inviato alla segreteria comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

CAPO IV

NORME COMUNI E FINALI

SANZIONI

ART. 34

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento o dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 35

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di ottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata della efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dal precedente art. 16.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinate al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti di cui al precedente art. 8.

ART. 36 GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Il funzionario responsabile di cui al precedente art. 3 è personalmente responsabile del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 37 CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) al Direttore regionale delle entrate (art. 63 D.P.R. 23/1/88, n. 43), sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413".

ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel D. Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 39 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.